

## Cittadinanza extracomunitaria ed accesso ai pubblici impieghi

TRIBUNALE PERUGIA, SEZ. LAVORO, ORDINANZA 27 MARZO 2014, R.G. 2272/2013

*Ugo Adorno\**

**Da:** Ugo Adorno [mailto:ugo.adorno@avvocaturastato.it]

**Inviato:** mar 08/04/2014 12.53

**A:** Montagnoli Riccardo; Bellisario Dario; Capaldo Lorenzo; Laura Paolucci; Avvocati\_tutti

**Oggetto:** Cittadinanza non UE e accesso ai pubblici impieghi.

*... in materia di “discriminazione” lamentata da cittadini extracomunitari nell’accesso ai pubblici impieghi, ... trasmett[er]e l’ordinanza con cui il Tribunale del lavoro di Perugia ha rigettato la domanda proposta da una extracomunitaria docente, che contestava la sua esclusione dalle GAE.*

*L’ordinanza (art. 702-bis cpc) si segnala per l’equilibrio delle riflessioni, del tutto scevre da connotazioni di politica sociale.*

*In punto di fatto, il giudice ha affermato che la ricorrente aveva acquisito lo status di titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo nel 2102, dopo, cioè, che le graduatorie scolastiche erano state trasformate in GAE e chiuse (con alcune tassative eccezioni) a nuovi inserimenti a prescindere dalla cittadinanza. Ne segue che la stessa non poteva lamentare alcuna discriminazione, non potendo ella conseguire un bene della vita precluso a chiunque, a prescindere dalla cittadinanza. Con la precisazione che tutto ciò non riguarda la situazione futura, in cui per effetto dell’attuazione, nell’ordinamento interno, del disposto della direttiva comunitaria 109/03, con la modifica dell’art. 38 TUI, la straniera lungo soggiornante avrà diritto all’inserimento nelle graduatorie d’istituto al pari dei cittadini italiani.*

*In punto di diritto, l’ordinanza, nel dare atto della peculiarità della materia dell’accesso ai pubblici impieghi (artt. 51 e 98 Cost.), ha rilevato che l’adempimento a un obbligo comunitario (reso necessario anche dall’apertura di procedura di infrazione nei confronti dell’Italia) con previsione eccezionale (e di stretta interpretazione) estensiva della possibilità di accedere al p.i. a individuate categorie di soggetti, conferma che tale possibilità non riguarda, né può riguardare, extracomunitari appartenenti a categorie differenti, cioè non in possesso di titolo di soggiorno di lunga durata: l’accesso al pubblico impiego non concerne diritti in materia civile (di cui all’art. 2 comma 2 TUI e alla convenzione OIL), né si può riscontrare violazione del d. l.gs. n. 215/03*

---

(\*) Avvocato dello Stato.

Unitamente alla ordinanza segnalata dall’avv. Adorno - per mezzo di posta elettronica come da prassi consolidata per scambio/condivisione in tempo quasi reale di aggiornamenti giurisprudenziali - se ne pubblica l’abstract.

*che (art. 2 comma 3) esclude dal suo ambito di applicazione le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, né vi è violazione dell'art. 14 CEDU che concerne il godimento di diritti e libertà fondamentali fra cui non rientra l'accesso al pubblico impiego.*

*Conclude, al riguardo, il provvedimento rilevando che "il fatto che la legge riconosca l'accesso al pubblico impiego solo a categorie di cittadini stranieri che hanno dimostrato di avere instaurato un legame stabile e non occasionale con il territorio dello Stato o tutelate in virtù del peculiare statuto internazionale (si pensi ai rifugiati) non sembra confliggere con l'art. 3 Cost. perché la diversità di trattamento non appare irragionevole, anche in considerazioni delle peculiarità tipiche dello statuto del pubblico impiego, come disegnato dallo stesso Costituente agli artt. 51 e 98 Cost".*

Ugo Adorno

**Tribunale di Perugia, Sezione lavoro, ordinanza 27 marzo 2014, n. 2272 R.G. anno 2013**  
- *Giud.* Marco Medoro - S.X.D. (avv. Ballerini) c. Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria (avv. distr. Stato Perugia).

1. X.S.D. si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il carattere discriminatorio dell'art. 8 del D.M. 44/2011, nella parte in cui subordina l'accesso alle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente al requisito della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'U.E. e per ottenere che venga ordinato al MIUR di cessare il comportamento discriminatorio tenuto nei confronti dei cittadini "extracomunitari" e della ricorrente in particolare e, per l'effetto, condannare il suddetto Ministero ad inserire la ricorrente (senza alcuna riserva afferente la cittadinanza) nelle graduatorie sopra menzionate per l'insegnamento della lingua inglese nonché a risarcire alla stessa "i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi" per effetto della discriminazione subita. Il giudizio, originariamente radicato presso il Tribunale di Genova, è stato riassunto dinanzi a questo Ufficio a seguito di ordinanza dichiarativa dell'incompetenza emessa dal primo Giudice. A sostegno delle domande, ha spiegato atto di intervento l'organizzazione sindacale FLC-CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.

2. In via del tutto preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti resistenti, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione l'intervento *ad adiuvandum* dell'organizzazione sindacale FLC-CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.

L'organizzazione sindacale argomenta, al riguardo, che, qualora il rapporto oggetto di causa venisse considerato "*analogo a quello di lavoro*", il suo diritto di prendere parte al processo sarebbe indiscutibile, in quanto si tratterebbe di giudizio che ella avrebbe addirittura potuto incardinare autonomamente quale ente esponenziale riconosciuto di interessi collettivi ai sensi dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. 286/1998. Aggiunge che, in ogni caso, avrebbe titolo a partecipare al processo in qualità di soggetto impegnato sui temi della parità tra italiani e stranieri e della solidarietà tra italiani e migranti.

Ritiene il Giudicante che nessuna delle due argomentazioni sia convincente: quanto alla prima, la disposizione invocata dall'organizzazione ha carattere eccezionale, riferendosi alle sole relazioni lavorative in essere ed è perciò non estendibile in via interpretativa e - in ogni caso - attribuisce la prerogativa di alfiere dell'interesse collettivo "*alle rappresentanze locali delle*

*organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale*", fattispecie che non si attaglia al caso in esame, in cui a volere intervenire è la Camera del Lavoro di Genova e non quella di Perugia. Quanto alla seconda, si tratta, all'evidenza, della spendita di un mero interesse di fatto, mentre è pacifico che la partecipazione ad un processo civile da parte di un terzo allo scopo di appoggiare l'azione o la resistenza altrui deve essere corroborato da un interesse che abbia una consistenza giuridicamente riconosciuta (cfr, *ex multis*, Cass., sez. III, 1111/2003; sez. I, 5736/1993).

**3.** Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'Istituto scolastico "Cavallotti" per difetto di legittimazione passiva: in materia di rapporto di lavoro scolastico, il MIUR e l'USR sono le sole amministrazioni provviste di legittimazione a resistere in giudizio, il primo, quale unico potenziale datore di lavoro della docente ricorrente e il secondo in forza dell'espresso disposto dell'art. 8 del d.p.r. 17/2009 (come modificato dal d.p.r. 132/2011).

**4.** Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le considerazioni dappresso esposte, nell'ambito della cognizione sommaria tipica della presente sede.

**4.1** Espone la ricorrente:

- di essere cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno di durata illimitata rilasciato dalla Questura di Perugia successivamente ad un primo titolo temporaneo rilasciato dalla medesima autorità per motivi di famiglia;
- di avere fatto ingresso in Italia nel 2007 assieme al marito S.G. e al figlio minore S. A. al fine di sottoporre quest'ultimo a cure mediche necessarie ed urgenti;
- di avere deciso di fissare stabilmente la propria residenza in Italia e di avere perciò chiesto al Miur il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Albania;
- di avere presentato, in data 8.5.2009, istanza di iscrizione nelle graduatorie per il personale docente e di esservi stata ammessa con riserva, in attesa del superamento dell'esame di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia e di avere tempestivamente comunicato il superamento dell'esame avvenuto nel maggio 2010;
- di avere stipulato con l'IPSAARCT "Cavallotti" di Città di Castello un contratto a termine quale supplente di lingua inglese dal 12.1.11. al 3.4.11 e che, tuttavia, il dirigente scolastico dell'istituto, il 19.5.2011, dando atto di avere commesso un errore, in quanto la docente risultava inserita in graduatoria con riserva, salvo il trattamento economico corrisposto, negava il riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici;
- che in seguito il Miur non consentiva il suo accesso alle graduatorie, confermando la propria decisione anche in seguito a reclamo, spiegando che ostava allo scopo la mancanza del requisito della cittadinanza italiana e mantenendo detto avviso anche a seguito di diffide inoltrate a mezzo legale;
- che il Miur non ha provveduto a modificare il proprio orientamento sebbene sul punto l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR istituito presso il dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) abbia formulato l'ipotesi che l'esclusione della docente dalle graduatorie ad esaurimento costituisca una discriminazione diretta in quanto espressione di un trattamento diseguale in ragione della cittadinanza di uno Stato esterno all'U.E.

**4.2** Argomenta, quindi, la ricorrente, in punto di diritto:

- che l'esclusione dalle graduatorie sarebbe discriminatoria in quanto fondata sull'unica ragione della carenza del requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'U.E. ed avrebbe leso l'affidamento ingenerato nella stessa in ordine alla possibilità di prestare servizio

come docente per effetto di assunzione a termine da parte dell'Istituto "Cavallotti" e, ancor prima, per essere stata indotta dal Miur a completare la procedura di abilitazione all'insegnamento sostenendo l'esame di italiano e da ciò deriverebbe il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ed ottenere il risarcimento dei danni sofferti;

- che le disposizioni regolamentari che ne precludono l'accesso alle graduatorie violano gli art. 2 e 43 del d.lgs. 286/1998 essendo fondate su una diversificazione di trattamento in base alla cittadinanza;

- che nella medesima direzione militerebbero le disposizioni della convenzione OIL n. 143/1975, ratificata dall'Italia, l'art. 14 della CEDU ed altre disposizioni settoriali (dettate in materia di persone cui è riconosciuto lo status di rifugiato, lettori universitari);

- che, da ultimo, la direttiva 2003/109 CE, attuata dal d.lgs. 3/2007 e dalla legge 97/2013 consente ai cittadini di Stati estranei all'U.E., titolari di permessi di soggiorno di lunga durata, di accedere a pubblici impieghi eccezion fatta per quelli che comportino l'esercizio di poteri pubblici.

**5.** Le doglianze della ricorrente vanno esaminate dividendo - in quanto profondamente differenti - le situazioni in fatto e in diritto, rispettivamente, successive e precedenti all'acquisto, da parte della ricorrente, della qualità di titolare di permesso di soggiorno di lunga durata. Ciò al fine di verificare se in detti stati e con riferimento al bene della vita negato dal Miur alla ricorrente ed oggetto dell'odierna lite, che è costituito dalla pretesa di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sia stata consumata o meno una discriminazione ai sensi dell'art. 43, primo comma, del d.lgs. 286/1998.

**5.1** Con riguardo alla situazione più recente ed attuale, va rilevato che la ricorrente ha acquistato lo *status* di titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo in data 27.10.2012 (doc. 1 fasc. ric.) e cioè decorsi cinque anni dal suo ingresso regolare in Italia (pag. 2 ricorso) ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998 come interpolato dal d.lgs. 3/2007 attuativo della direttiva 2003/109 CE (cfr in particolare art. 4).

Va con ciò esclusa la rilevanza di tale *status* ai fini di indagare la discriminazione denunciata e ciò non solo perché questa si riferisce ad atti gestori posti in essere dal Miur in periodi precedenti al 27.10.2012, ma soprattutto perché le graduatorie provinciali per i docenti sono state definitivamente chiuse a nuovi ingressi (restando possibili solo aggiornamenti del punteggio e trasferimenti da una graduatoria provinciale all'altra) per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006, vigente dal 1.1.2007, ad eccezione degli inserimenti - per il biennio 2007-08 - dei docenti già in possesso di abilitazione o in procinto di conseguirla in quanto frequentanti i corsi abilitanti speciali ex dl. 97/2004, i corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), o quelli di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

In altri termini, la ricorrente non può sostenere che il rifiuto di farla accedere alle graduatorie provinciali ad esaurimento sia discriminatorio traendo spunto dalla normativa che tutela i titolari di permesso di soggiorno di lunga durata giacché ella ha acquisito detto *status* quando le graduatorie in questione erano chiuse per legge da anni a ingressi di nuovi docenti e ciò a prescindere dalla cittadinanza posseduta dagli stessi e, peraltro, in quanto oggetto di doglianza sono condotte precedenti all'acquisizione del permesso in questione.

Occorre rilevare - per mera completezza di analisi - che, per effetto dell'approvazione della legge 6.8.2013 n. 97 (c.d. legge europea), a decorrere dal 4.9.13, l'art. 38 del d.lgs. 165/2001 (c.d. T.U.P.I.) è stato modificato recependo pienamente gli obiettivi imposti dalla direttiva

2003/109 CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi esterni all'U.E. titolari di permesso di lungo soggiorno, così che i suddetti, al pari dei cittadini dell'Unione, possono oggi accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche ". . . *che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale*" demandando ad un successivo D.P.C.M. l'individuazione concreta di detti posti e dei requisiti necessari per l'accesso ai posti in questione dei cittadini di paesi stranieri. Ne consegue che attualmente non pare revocabile in dubbio, in assenza del decreto attuativo della norma primaria (ma si può prendere come *tertium comparationis* il D.P.C.M. 7.2.1994 N. 174 con ciò escludendo che la docenza costituisca una funzione che comporta esercizio di poteri pubblici), che la ricorrente ha la possibilità di accedere all'insegnamento al pari di una cittadina italiana o di altro Stato dell'U.E., per esempio attraverso supplenze conferite attingendo il suo nome dalle graduatorie di istituto, ma ciò ovviamente non le consente di accedere ad opportunità (quale è l'iscrizione alle graduatorie provinciali ad esaurimento) precluse *ratione temporis* per legge a tutti i docenti, quale ne sia la cittadinanza.

**5.2** Ritiene il Tribunale che la denunciata discriminazione non sussista nemmeno con riferimento all'esclusione dalle graduatorie della ricorrente come cittadina di Stato esterno all'U.E. *tout court*.

Va premesso che l'accesso al pubblico impiego costituisce materia connotata da un'insopprimibile peculiarità, che deriva direttamente dalla Costituzione che, all'art. 51, chiarisce che l'estensione di tale prerogativa a categorie diverse dai cittadini dello Stato italiano è un'eccezione, il perimetro della quale deve essere disegnato dalla legge ordinaria e ciò in quanto l'art. 98 Cost. prevede che gli impiegati pubblici sono vincolati ad un servizio da prestare "nell'esclusivo interesse della Nazione".

La disamina del quadro normativo attuale non autorizza a ritenere che ai cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. *che non* siano titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo sia stato attribuito il diritto ad accedere al pubblico impiego.

Proprio il fatto che la legge europea del 2013 (n. 97 del 6.8.13) - che si prefigge lo scopo di attuare pienamente gli obblighi stabiliti dalla direttiva 109/2003 CE - ha sancito ai fini che ci occupano la completa parificazione ai cittadini italiani e comunitari dei cittadini di Stati esterni all'U.E. purché titolari di permesso di lungo soggiorno, dimostra che coloro che sono sprovvisti di detto titolo non sono posti sullo stesso piano dei primi. Del resto, la novella in questione ha, per definizione, carattere eccezionale giacché estende, come si è detto, una prerogativa in linea di principio riservata ai possessori dello *status civitatis* e la sua approvazione è stata preceduta da una procedura di infrazione (casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME citati nella rubrica dell'art. 7 della legge 97/13) aperta dalla Commissione U.E. nei confronti dell'Italia proprio a causa dell'inesatto adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 109/2003. Il fatto che ci sia stato bisogno di un'apposita disposizione per affermare che gli stranieri titolari di permesso di lungo soggiorno possono accedere ai posti di impiego pubblico non comportanti esercizio di poteri pubblici conferma che tale prerogativa non era contemplata - in violazione della direttiva 109/2003 - dall'ordinamento interno precedente e che parimenti, allora come adesso, detta prerogativa non riguarda gli stranieri **non** titolari di permesso di soggiorno di lunga durata.

**5.3** Sebbene le osservazioni sin qui svolte appaiano assorbenti, mette conto rilevare che le conclusioni qui formulate non mutano alla luce degli altri parametri normativi invocati dalla difesa della ricorrente.

In particolare, appare inconferente ai fini che ci occupano l'art. 2, comma 2 del d.lgs. 286/1998

che attribuisce ai cittadini di Stati esterni all'U.E. l'eguaglianza dei diritti *in materia civile*, e del successivo comma 3 che richiama la convenzione OIL n. 143/1975 ratificata dall'Italia con la legge n. 158/1981, che non contiene alcuna norma che attribuisce ai cittadini stranieri il diritto di accesso al pubblico impiego.

Inconferenti sono anche i riferimenti della difesa della ricorrente all'art. 49 del d.p.r. 349/1999, regolamento attuativo del testo unico in materia di cittadini stranieri, che riguarda il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e al d.lgs. 215/2003, inerente misure contro le discriminazioni basate sulla razza e l'origine etnica, attesa anche l'inequivocabile specificazione dell'art. 3, comma 2 di detta fonte: *"Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti"*.

Confermano e non smentiscono l'assunto precedentemente esposto, in ragione del carattere di specialità che le caratterizza, le norme dettate in materia di lettori e professori universitari (art. 27 del d.lgs. 286/1998) e di rifugiati (art. 25 d.lgs. 251/2007). Se l'ordinamento avesse previsto, in via generale e illimitata, che tutti i cittadini stranieri potessero accedere ai pubblici impieghi non comportanti l'esercizio di pubblici poteri, non vi sarebbe stata alcuna ragione di stabilire, nella seconda disposizione citata che *"È consentito al titolare dello status di rifuigiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea"*.

Da ultimo, non pertinente è il riferimento all'art. 14 della CEDU che vieta ogni forma di discriminazione riguardante il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalla stessa convenzione, tra le quali non v'è l'accesso a pubblici impieghi e senza limiti a cittadini stranieri.

**5.4** Alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, deve concludersi nel senso che la ricorrente non ha subito, una discriminazione illegittima ad opera del Miur, ma semplicemente l'applicazione delle disposizioni regolamentari applicative dell'art. 70, comma 13, del T.U.P.I. che, richiamando il d.p.r. 487/1994, riservava l'accesso al pubblico impiego ai cittadini italiani e a quelli di Stati dell'U.E., eccettuati i casi previsti dal D.P.C.M. 7.2.1994.

Non vi sono ragioni per ritenere l'assetto normativo sin qui descritto seriamente sospetto di illegittimità costituzionale: il fatto che la legge riconosca l'accesso al pubblico impiego solo a categorie di cittadini stranieri che hanno dimostrato di avere instaurato un legame stabile e non occasionale con il territorio dello Stato o tutelate in virtù del peculiare statuto internazionale (si pensi ai rifugiati) non sembra confliggere con l'art. 3 Cost. perché la diversità di trattamento non appare irragionevole, anche in considerazioni delle peculiarità tipiche dello statuto del pubblico impiego, come disegnato dallo stesso Costituente agli artt. 51 e 98 Cost. Tale convincimento non è toccato dall'ordinanza n. 139/2011 della Corte Costituzionale menzionata dalla difesa della ricorrente che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 TUIPI sollevata dal Tribunale di Rimini, nella parte in cui detta norma preclude l'accesso al pubblico impiego dei cittadini di paesi esterni all'U.E., si è limitata a rilevare che l'ordinanza di rimessione era palesemente contraddittoria in quanto, pur avendo sostenuto una lettura delle norme che avrebbe superato il dubbio di costituzionalità ipotizzato, ha posto la questione sol perché l'amministrazione resistente in quel giudizio sosteneva una tesi differente senza con ciò patrocinare alcuna particolare ipotesi ermeneutica.

6. Le domande articolate non possono trovare accoglimento neppure in base al preteso affidamento che la ricorrente sostiene avere maturato in ragione del comportamento tenuto dall'amministrazione. È dirimente osservare al riguardo che, anche ammesso che dal compimento di atti gestori *contra legem* possa derivare un affidamento, la lesione dello stesso può determinare, al più, il risarcimento dei danni sofferti per avere ragionevolmente confidato nell'acquisizione di un certo diritto, nella misura dell'interesse negativo (ai sensi dell'art. 1337 c.c.) consistente nell'attribuzione di una somma equivalente a ciò che si è perduto per avere investito in una prospettiva poi non realizzatasi e non certamente l'attribuzione di un bene della vita che l'ordinamento non riconosce (cfr Cass., 21700/13; 14333/2003).

7. Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, "patiti e patienti" dalla ricorrente discende automaticamente da quanto statuito nei punti precedenti e, in ogni caso, consegue dal fatto che la pretesa non è sorretta, prima che dalla prova, neppure dall'individuazione delle voci di danno che dovrebbero essere ristorate. Il fatto che l'art. 28 del d.lgs. 150/11 consenta espressamente che, con l'ordinanza definitiva del giudizio, il Giudice possa statuire sul risarcimento del danno, anche non patrimoniale (comma 5) non dispensa la ricorrente dagli oneri di allegazione e prova di avere sofferto il pregiudizio di cui chiede il ristoro.

8. Visto l'art. 92 c.p.c., la complessità della materia del contendere, esaltata dalla sommarietà del rito con cui la stessa viene trattata e l'esistenza di tensioni giurisprudenziali costituiscono ragioni sufficientemente gravi ed eccezionali per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 44 del d.lgs. 286/1998, 28 del d.lgs. 150/2011 e 702 *ter* c.p.c.:

- dichiara inammissibile l'intervento di FLC-CGIL - Camera del lavoro metropolitana di Genova;
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione IPSSARCT F. Cavallotti" di Città di Castello;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Il Giudice  
Marco Medoro

Si comunichi.

Perugia, 27/03/2014